



Rep. N. 29/2012

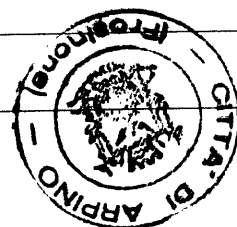
CITTA' DI ARPINO (Prov. FR)**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI
VEICOLI A NORMA DEL CODICE DELLA STRADA E DEL C.P.P.**

L'anno duemiladodici, il giorno 15 del mese di maggio, presso la sede del Comune di Arpino (Fr), avanti di me MARASCA ANTONIO, nato a Napoli (Na) il 18 Luglio 1949 cod. fisc. MRSNTN49L18F839V Segretario Generale del Comune di Arpino (ufficiale rogante ex art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 ed art. 41, comma 6 dello Statuto) domiciliato presso la sede comunale, sono comparse le seguenti parti:

- **COMUNE DI ARPINO**, con sede legale in Arpino, Via dell'Aquila Romana n. 2, P.IVA 01408420600, rappresentata dal Dr. Rea Massimiliano, nato ad Arpino (FR) il 02 Agosto 1966, cod.fisc. REAMSM66M02A433I, in qualità di Comandante del Corpo di Polizia Locale (responsabile del servizio) con capacità di contrarre ex art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente e con il seguente indirizzo di P.E.C. polizialocale@comunearpinopec.it; =====

- **Società Scala Gianfranco**, con sede legale in Isola del Liri (FR), Via Roma n. 248, P.IVA 00192130607, rappresentata dal Sig. Scala Gianfranco, nato ad Isola del Liri (FR) il 24 Ottobre 1951, cod.fisc. SCLGFR51R24E340Z, residente in Isola del Liri, Via Carlo Goldoni n. 16, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società e con il seguente indirizzo di Mail (ordinaria) carscal@libero.it; =====

della cui identità sono certo, avendo personalmente verificato i docu-



menti di identità e la relativa legittimazione a contrarre, le quali =====

PREMETTONO CHE:

- il presente schema di convenzione per la concessione del servizio in oggetto è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione del 11/04/2012, n. 51, esecutiva ai sensi di legge; =====
- l'aggiudicazione definitiva della concessione del servizio oggetto della presente convenzione è stata effettuata con Determinazione del 17/04/2012, n. 40, adottata dal Corpo di Polizia Locale; ===
- sono decorsi i termini di giorni 35 dalla data di aggiudicazione definitiva della concessione (art. 11, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.), che nessun ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione del servizio in oggetto è stato notificato al Comune; =====
- è stata accertata la regolarità contributiva dell'aggiudicatario della concessione del servizio in oggetto, mediante acquisizione di D.U.R.C. regolare C.I.P. n. 20120447999782 del 23 Aprile 2012.=====

Tutto quanto sopra premesso, che costituisce parte integrale e sostanziale della presente convenzione, tra le suddette parti =====

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto del contratto. Alla Ditta Scala Gianfranco (concessionario) è affidata la concessione del servizio di rimozione e custodia in apposita autorimessa dei veicoli, compresi i velocipedi, stazionanti in luoghi ove la sosta è vietata in virtù dell'art. 159 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), nonché da ordinanze comunali, norme, in-

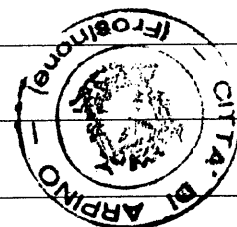


dicazioni e altro, emanato dai competenti organi di polizia. Fermo restando quanto previsto dall'art. 214-bis del D.Lgs. n. 285/1992 e relative norme attuative in materia di custode acquirente, il Comune potrà avvalersi del concessionario anche per la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro e/o fermo amministrativo, nel solo caso in cui l'autore della violazione non provveda autonomamente alla custodia del veicolo nei casi previsti dalla vigente normativa e, nel caso in cui il Ministero dell'Interno e l'Agenzia del Demanio non abbiano ancora individuato con elenchi definitivi, appositi depositi autorizzati/convenzionati.

=====

Art. 2 - Durata del contratto. Il servizio è affidato senza esclusiva per la durata pari a quella della concessione, fissa in due anni, con decorrenza dal 15/05/2012, con tacito rinnovo, a meno che non intervenga disdetta tra le parti da effettuarsi a mezzo raccomandata a.r. tre mesi prima della scadenza. Il concessionario resta comunque obbligato, alla scadenza del contratto ed in caso di risoluzione anticipata dello stesso, a garantire il servizio, ove il Comune lo richieda formalmente, per un massimo di mesi sei, alle condizioni tutte del contratto, mantenendo la piena ed esclusiva responsabilità della gestione medesima.

Art. 3 - Servizio di rimozione. Il concessionario ha l'obbligo di garantire l'espletamento del servizio di rimozione tutti i giorni, compresi i festivi, 24 ore su 24, effettuando tutte le operazioni di sua competenza con sollecitudine e diligenza, in modo tale da non creare nessun intralcio alla circolazione ed al servizio. Il concessionario interverrà e provvederà alla rimozione ogni qualvolta il Comando di Polizia Locale ne faccia richie-



sta, anche nelle ore notturne, compresi i giorni festivi e dovrà far giungere, sul posto indicato, il veicolo per la rimozione con relativo personale idoneo nel più breve tempo possibile. Il concessionario dovrà utilizzare per il servizio di rimozione i veicoli nella propria disponibilità legale e/o patrimoniale, purché dotati delle necessarie abilitazioni tecniche. I veicoli rimossi dovranno essere direttamente trasferiti presso il deposito indicato nella concessione e, nel caso di più depositi, a quello più vicino al luogo di rimozione secondo la via più breve. E' fatto assoluto divieto al concessionario di rimuovere veicoli senza la preventiva autorizzazione del Comando della Polizia Locale, che disporrà la rimozione dei veicoli in conformità con le norme di legge vigenti in materia. La responsabilità del servizio, per quanto riguarda la legittimità degli interventi di rimozione, rimane prerogativa degli agenti di polizia locale che li dispongono, mentre la responsabilità delle operazioni tecniche ed operative ricade esclusivamente in capo al concessionario. Il concessionario si obbliga pertanto a sollevare il Comune ed il Corpo di Polizia Locale da qualsiasi responsabilità dovesse sorgere, a seguito dei danni prodotti sui suoi autoveicoli e sui veicoli rimossi, durante l'effettuazione del servizio di rimozione, preventivamente non rilevati ed attestati nel verbale della Polizia Locale all'atto delle operazioni. I veicoli abbandonati, fuori uso o comunque classificati come rifiuti, compresi i velocipedi, devono essere depositati presso un centro di raccolta autorizzato ai sensi dell'art. 231 del D.Lgs. n. 152/2006 ed individuato dal Prefetto, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R n. 571/1982, su indicazione della Polizia Locale. =====

Art. 4 - Servizio di custodia. Il concessionario dovrà utilizzare come



deposito dei veicoli rimossi solo la propria autorimessa sita in Isola del Liri (FR) in Via Roma n. 248 - Il concessionario dovrà conservare e custodire i veicoli in idonea struttura recintata coperta, scoperta, o in locali chiusi garantendone il servizio di accettazione, deposito e custodia anche nei giorni festivi ed in qualsiasi ora, assumendo le responsabilità connesse con l'ufficio di custode di cui all' art. 394 del D.P.R. n. 495/1992 e delle altre leggi in materia. Il concessionario dovrà consentire, in ogni momento, il libero accesso agli immobili situati all' interno dell'area in cui si trovano i veicoli rimossi da parte dei soggetti designati dal Comune. =

Art. 5 - Tariffe. Per i servizi di rimozione e custodia, il concessionario dovrà riportare le tariffe: =====

a) per veicoli fino a 2,5 tonnellate: =====

- € 74,38 + I.V.A. 21%, comprensivo della percorrenza di 20 km (andata e ritorno) per la tariffa diurna (dalle ore 06:00 alle ore 22:00); =====

- € 99,18 + I.V.A. 21%, comprensiva della percorrenza di 20 km (andata e ritorno) per la tariffa notturna (dalle ore 22:00 alle ore 06:00) e festiva; =====

- sosta superiore al primo giorno € 2,50 + I.V.A. 21%; =====

b) per veicoli superiori a 2,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate: =====

- € 99,18 + I.V.A. 21%, comprensiva della percorrenza di 20 km (andata e ritorno) per la tariffa diurna (dalle ore 06:00 alle ore 22:00); ==

- € 136,37 + I.V.A. 21%, comprensiva della percorrenza di 20 km (andata e ritorno) per la tariffa notturna (dalle ore 22:00 alle ore 06:00) e

festiva; =====

- sosta superiore al primo giorno € 4,00 + I.V.A. 21%. =====



E' tassativamente vietato al concessionario di riscuotere a qualsiasi titolo somme superiori a quelle indicate. Le tariffe in vigore dovranno esser esposte ben visibili al pubblico sia sui veicoli adibiti al servizio, sia nel deposito, in luoghi facilmente accessibili e dovranno inoltre esser esibite a richiesta degli organi di controllo e dell'utenza. Le tariffe del servizio di custodia e rimozione saranno eventualmente aggiornate in base ad accordi scritti tra le parti all' inizio di ogni anno. Le rimozioni eventualmente disposte dal Comando di Polizia Locale per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità, ai sensi dell' art. 2, comma 2, del D.M. n. 401/1998, o relativi ai veicoli di proprietà o nella disponibilità del Comune saranno effettuate a titolo gratuito. Il servizio di rimozione o spostamento per i veicoli portatori di handicap muniti del contrassegno di cui all'art. 381 del D.P.R. n. 495/1992 deve esser effettuato gratuitamente. =====

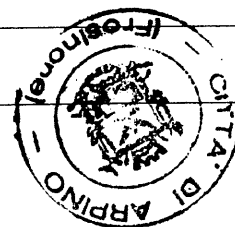
Art. 6 - Interruzione della rimozione. Nella ipotesi in cui il conducente/proprietario del veicolo sopraggiungesse durante le operazioni di rimozioni del veicolo, la restituzione dello stesso è consentita ai sensi dell'art. 397, comma 2, del D.P.R. n. 495/1992, previo pagamento del diritto fisso d'uscita di € 41,33 + IVA 21%. Le somme dovute saranno rimosse esclusivamente dal concessionario, che rilascerà apposita quietanza di pagamento al trasgressore con l'indicazione analitica delle somme versate e rimosse. =====

Art. 7 - Restituzione del veicolo rimosso. Il servizio di riconsegna dei veicoli agli aventi diritto dovrà esser espletato in orario continuativo, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 di tutti i giorni feriali e festivi, salva



l'estensione alle 24 ore su 24 in caso di necessità o urgenza, su richiesta del Comando della Polizia Locale. Il concessionario restituirà il veicolo rimosso al proprietario, o alla persona da lui delegata, che provi al responsabile del deposito il titolo alla restituzione e versi le spese d'intervento, rimozione e custodia previste dalle tariffe stabilite. Ai sensi dell' art. 215, comma 2, del D.Lgs. n. 285/1992, è fatto divieto al concessionario di restituire il veicolo finché non saranno versate le spese di rimozione e custodia. Il pagamento delle suddette somme di denaro da parte dell'avente diritto alla restituzione del veicolo dovrà avvenire esclusivamente presso la sede o il deposito del concessionario, che sarà tenuto a rilasciare ricevuta dell'avvenuto pagamento. Dell'avvenuta restituzione del veicolo e del pagamento delle relative spese di rimozione e custodia, ai sensi dell' art. 397, comma 4, del D.P.R. n. 495/1992, dovrà esser redatto verbale sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo, o persona da lui delegata, che espressamente dovrà dichiarare, previo contestuale accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi od occulti a seguito della rimozione. Il suddetto verbale è redatto su tre esemplari: uno per la Polizia Locale, uno per il trasgressore ed uno per il custode. =====

Art. 8 - Veicoli non ritirati. Per il mancato ritiro del veicolo si applicano le disposizioni dell'art. 215 del D.Lgs. n. 285/1992, nonché gli art. 395 e 397 del D.P.R. n. 495/1992 e quanto previsto dal D.P.R. n. 189/2001. Il concessionario, pertanto, è tenuto a comunicare entro il decimo giorno dell'avvenuta rimozione, l'elenco dei veicoli ancora in giacenza al Comando di Polizia Locale, che provvederà a notificare

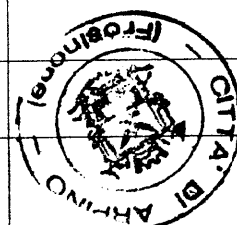


l'intimazione di ritirare il veicolo al proprietario ed ad attivare successivi adempimenti di competenza previsti dall'art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 189/2001 e dell'art. 215 del D.Lgs. n. 285/1992. Qualora per fatti vari (provenienza furtiva, mancanza di proprietario, negligenza del ritiro, ecc.) non sia possibile recuperare le spese di rimozione e custodia, il concessionario non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo nei confronti del Comune, anche per tutte quelle particolari esigenze dovute a situazioni od eventi non previsti né prevedibili. =====

Art. 9 - Documentazione. Nell'esecuzione del servizio il concessionario sarà tenuto a redigere i seguenti documenti:

a) verbali d'intervento, numerati progressivamente, da cui risultano l'ora di chiamata, l'autoveicolo utilizzato, il chilometraggio rilevato dal contachilometri, il luogo dello stazionamento, l'ora di partenza dello stesso, il luogo d'intervento, l'ora di arrivo al luogo dell'intervento, il tipo d'intervento, l'eventuale interruzione della rimozione nei casi previsti, la somma in tal caso pagata e gli estremi della fattura emessa, l'ora di partenza dal luogo dell'intervento, l'ora di arrivo al deposito ed il chilometraggio rilevato all'arrivo, sottoscrizione dall'addetto alla rimozione; =====

b) registro degli interventi, riportante gli estremi dei verbali d'intervento, i dati relativi alla custodia, alla riconsegna, quelle rilevanti ai fini della determinazione della tariffa applicata o applicabile a ciascun veicolo rimosso o la cui rimozione sia stata legittimamente interrotta, e quelli relativi alla riconsegna ed al pagamento delle somme dovute (giorno ed ora di inizio e fine inter-



vento, giorno ed ora di inizio e fine custodia presso il deposito,

chilometri effettuati, le somme pagate distintamente per la rimo-

zione e la custodia, data ed ora di pagamento, estremi della fat-

tura emessa e quietanza di pagamento) sottoscritti dal custode;

c) verbali di riconsegna del veicolo rimosso, sottoscritti dal custode

e dalla persona che ha provveduto al ritiro; =====

d) fatture per le tariffe del servizio di rimozione e custodia. =====

I documenti dovranno essere presenti nel luogo di deposito ed i registri

dovranno esser tenuti costantemente aggiornati. =====

Art. 10 - Concessione dei servizi. Ai sensi dell'art. 30, comma 2, del

D.Lgs. n. 163/2006 (concessione di servizi), la controprestazione a favo-

re del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzio-

nalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Nessun onere eco-

nomico deve gravare sul bilancio del Comune, ad eccezione delle spese

burocratico-amministrative direttamente connesse alla gestione del rap-

porto di concessione. =====

Art. 11 - Personale addetto al servizio di rimozione. Il concessio-

nario dovrà impiegare, per lo svolgimento del servizio di rimozione, per-

sonale specializzato nel settore, in possesso della prescritta patente di

guida e delle eventuali abilitazioni previste dalla vigente normativa. Il

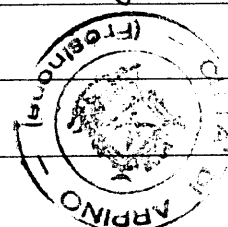
concessionario ha l'obbligo, inoltre, di applicare nei confronti dei propri

dipendenti tutte le norme vigenti contenute nei contratti collettivi nazio-

nali di lavoro e negli eventuali accordi integrativi stipulati in sede locale,

e di rispettare tutte le norme vigenti in materia di previdenza, assisten-

za, assicurazione e sicurezza sul lavoro. I suddetti obblighi vincolano il



concessionario indipendentemente dalla sua natura giuridica, struttura e dimensione, e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. =====

Art. 12 - Assicurazioni. Il concessionario risponderà direttamente dei danni provocati alle persone ed alle cose causati nell'esecuzione del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o indennizzo nei confronti del Comune, esonerandolo da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali pretese per danni che possano esser cagionati ai veicoli rimossi o a terzi durante le operazioni di rimozione, trasporto e custodia, ecc. Il concessionario dovrà dotare ogni autoveicolo adibito al servizio di apposita polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi, prevista dall' art. 2043 del Codice Civile, per un massimale non inferiore ad € 1.549.370,69 (euro *unmilionecinquecentoquarantanovemilatrecentosettanta/69*). Inoltre, il concessionario dovrà stipulare apposita polizza assicurativa, per la durata corrispondente al periodo di svolgimento del servizio, per la copertura dei danni arrecati e degli eventuali furti ed incendi che dovessero verificarsi durante la custodia dei mezzi rimossi. =====

Art. 13 - Controlli. Il Comune si riserva di effettuare controlli con proprio personale in qualsiasi momento, al fine di verificare l'esatto adempimento del servizio, nonché il permanere dei requisiti previsti per l'ottenimento della concessione. =====

Art. 14 - Penali e risoluzione del contratto. Per ogni violazione agli obblighi previsti dalla presente convenzione di concessione, e per il verificarsi di gravi negligenze o colpe nello svolgimento del servizio, il Comu-



ne applicherà una penale di importo variabile fra un minimo di € 50,00 (euro cinquanta/00) ad un massimo di € 500,00 (euro cinquecento/00), tenuto conto della gravità dell' infrazione e della sua eventuale reiterazione. Le inadempienze saranno contestate per iscritto ed il concessionario potrà produrre, nei termini indicati, le giustificazioni che riterrà opportune, valutate le quali il Comune provvederà con atto espresso all'archiviazione del procedimento o alla determinazione della penale. L'ammontare delle penalità definitivamente accertate dovrà essere versato al Comune entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento definitivo d'applicazione. =====

Art. 15 - Revoca. Il Comune si riserva la facoltà di revocare la concessione nei seguenti casi, con ogni conseguenza di legge e senza che il concessionario possa avanzare alcuna richiesta risarcitoria: =====

- a) per ritardo nell'inizio del servizio nei modi e nei termini stabiliti;
- b) nel caso in cui il concessionario, previamente diffidato per iscritto, non esegua le richieste di servizio avanzate o non rispetti gli altri obblighi contrattuali, dopo l'applicazione di due penali; ===
- c) per aumento non autorizzato delle tariffe; =====
- d) per ritardo nei versamenti entro il termine fissato dopo due diffide; =====
- e) nel caso di cessione della concessione o subappalto anche parziale del servizio. =====

Art. 16 - Divieto di cessione e subappalto. E' assolutamente vietato qualsiasi tipo di cessione della concessione e di subappalto del servizio, anche parziale, pena l'immediata revoca della concessione. =====

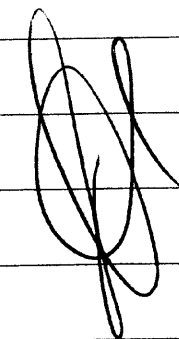
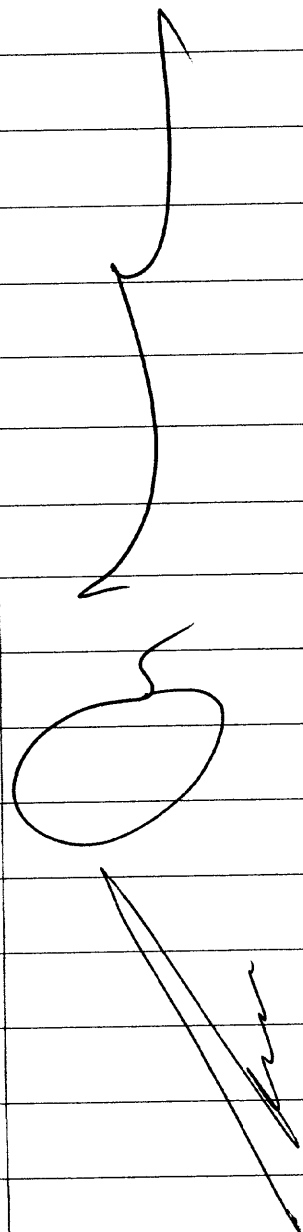


Art. 17 - Trattamento dei dati personali. Il concessionario nello svolgimento del servizio ha l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni in materia di tutela dei dati personali prescritti dal D. Lgs. n. 196/2003, compresa l'adozione di tutte le misure minime di sicurezza e quelle idonee, in misura non inferiore a quelle stabilite dal Comune. Il trattamento dei dati personali è consentito esclusivamente per la finalità del servizio affidato e la comunicazione degli stessi è consentita esclusivamente nei confronti del Comune e di altri soggetti esclusivamente nei casi previsti dalla vigente normativa. Il titolare o il rappresentante legale dell'impresa concessionaria, o il suo delegato, il cui nominativo dovrà esser preventivamente comunicato al Comune, assumerà i compiti e le responsabilità del responsabile del trattamento dei dati. =====

Art. 18 - Osservanza di leggi e regolamenti. Per tutto quanto non espressamente previsto e contenuto nel presente atto, si farà riferimento alla normativa vigente. =====

Art. 19 - Clausola compromissoria. Per qualsiasi controversia, l'esame della questione verrà demandato, per un tentativo di bonaria risoluzione, in prima istanza, all'Ufficio Legale Comunale e nel caso in cui non si addivenga a risoluzione, ad un Collegio Arbitrale costituito dal Presidente, nominato dal Presidente del Tribunale e da due esperti del ramo, nominati rispettivamente dal Comune e dal Concessionario. Le spese del giudizio arbitrale anticipate dalla parte che avrà presentato la domanda, saranno a carico della parte soccombente. =====

Art. 20 - Normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti. Al presente atto non trovano applicazione le disposizioni di cui agli art. 3 e



6 della L. n. 136/2010 e s.m.i., in quanto non sono previsti corrispettivi a carico del Comune nei confronti del Concessionario. Il Concessionario comunica al Comune, il numero del conto corrente bancario specificamente dedicato ove dovranno essere effettuate eventuali operazioni di pagamento in proprio favore, quali, ad esempio, la restituzione del deposito cauzionale di cui al successivo art. 20, ovvero BANCA SAN PAOLO IMI S.P.A. - Agenzia 9401 di Isola del Liri - codice IBAN IT23U0306974470100000001459. Personale autorizzato ad operare sul conto SCALA GIANFRANCO cod. fis. SCLGFR51R24E340Z - SCALA CINZIA cod. fis. SCLCNZ79T44E340E =====

Art. 21 - Deposito cauzionale e stima del valore della convenzione. Al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio, il concessionario provvederà a versare al Comune un deposito cauzionale di € 2.000,00 (euro *duemila/00*), pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto (art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) stimato in complessivi € 20.000,00 (euro *ventimila/00*), I.V.A. 21% esclusa. La cauzione predetta potrà essere versata, entro i 15 giorni successivi alla stipula della presente convenzione, in una delle seguenti modalità: =====

a) in contanti, mediante versamento presso la Tesoreria Comunale, presentando copia della quietanza di versamento; =====

b) con assegno circolare, non trasferibile, da consegnare all'Ufficio Economato del Comune; =====

c) con polizza fideiussoria (rilasciata da un istituto di credito o assicurativo o altro intermediario finanziario iscritto negli elenchi di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i. appositamente au-



torizzati dal Ministero dell'Economia al rilascio di garanzie), che preveda espressamente: la rinuncia del beneficiario dalla preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile; l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune; scadenza della garanzia non precedente al trentesimo giorno successivo alla scadenza della presente convenzione. ===

Il deposito cauzionale sarà restituito al concessionario all'atto della consegna del certificato di regolare esecuzione del servizio, da emettersi entro i successivi trenta giorni dalla scadenza della presente convenzione.

Art. 22 - Spese contrattuali. Tutte le spese inerenti la stipula del presente atto (imposta di bollo, imposta di registrazione, diritti di segreteria e rogito, estrazione copia, ecc,) sono ad esclusivo e totale carico del concessionario. =====

Il sottoscritto Ufficiale Rogante attesta che il presente atto, che si compone di pagine 14, è stato redatto da persona di mia fiducia e riletto alle parti comparenti, le quali confermano che tutto il contenuto corrisponde alla manifestazione della volontà delle stesse e si sottoscrivono come appresso da registrarsi in caso di uso. =====

IL COMUNE - Dr. Rea Massimiliano

IL CONCESSIONARIO - Sig. Scala Gianfranco

IL SEGRETARIO GENERALE - Dr. Antonio Marasca

CARROZZERIA
SCALA GIANFRANCO
- SOCCORSO STRADALE -

Via Roma 243 - Tel. 0776.809801
03036 ISOLA DEL LIRI (FR)
P.IVA. 00192130607